

2023

SCHEDA N. 9/2023

LEGGE 21 giugno 2023, n. 74  
di conversione con modificazioni, del  
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,  
recante disposizioni urgenti per il  
rafforzamento della capacità  
amministrativa delle amministrazioni  
pubbliche.

**Publicato sulla Gazzetta Ufficiale  
n. 143 del 21 Giugno 2023**



**CISL**  
**SCUOLA**

Con riferimento alla scheda n.6/2023 relativa al D.L. 22 Aprile 2023, n. 44, che richiamiamo integralmente, la Legge di conversione ha introdotto le seguenti modifiche:

- **comma 20 dell'art. 5.**

La legge di conversione modifica il comma 3 bis e lo sostituisce prevedendo che a decorrere dal **2022/23** al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria assunto a tempo indeterminato si applicano le norme relative al superamento del periodo di prova già disposte dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 59/2017 per la scuola secondaria. Resta abrogato il precedente comma 3 bis che comportava all'esito del superamento dell'anno di prova, la decadenza da ogni graduatoria ad eccezione di quelle riferite ai concorsi ordinari (per titoli ed esami), di procedure diverse da quelle di immissione in ruolo.

- **Comma 20-bis**

Introduce una novità in tema di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Viene infatti previsto che, esclusivamente per le operazioni di mobilità riferite all'a.s. 2023/2024, sia reso disponibile per la mobilità interregionale il 100% dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione.

Da tale operazione non devono comunque determinarsi situazioni di esubero per il triennio 2023/24 – 2025/26. Tale procedura non richiede l'assenso degli UU.SS.RR. interessati.

In caso di provvedimenti giurisdizionali che determinino assunzioni in Regione prive di posti vacanti e disponibili, i soggetti interessati potranno richiedere anche altre regioni e saranno immessi in ruolo con precedenza rispetto alle altre procedure.

- **Comma 20-ter**

Si prevede che gli 11 Dirigenti scolastici della regione Sicilia interessati dai provvedimenti giurisdizionali siano reintegrati nella propria sede.

- **Comma 21-bis**

Prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2023/24 può essere disposta l'assegnazione di docenti e dirigenti scolastici nel limite di 150 unità di personale per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (vedi L.448/98).